

# LA FUNE

Associazione di Promozione Sociale

## Statuto Sociale

### Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale “**LA FUNE**” secondo i principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.

Il nome si ispira alla metafora di **don Bosco** sulle funicelle che singolarmente sono deboli, ma unite insieme costituiscono una robusta fune.

Inoltre la fune evoca il gioco per i ragazzi e può essere strumento di salvezza per chi si trovi in difficoltà.

### Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in **Torino**, persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

### Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L' Associazione ispirandosi ai principi cristiani della carità e del servizio, alla pedagogia salesiana e ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di:

- **Sostenere e promuovere la famiglia** come cellula base della società;
- Impegnarsi nell'**azione preventiva verso qualsivoglia forma di disagio sociale**, adoperandosi con stile salesiano al servizio dei ragazzi e dei giovani e con spirito di solidarietà al servizio di ogni altro membro della società;
- Svolgere iniziative che mirano alla **formazione umana e cristiana** dei propri soci;
- Promuovere e **diffondere uno stile di vita poggiato sui valori cristiani** della carità, dell'amore e della solidarietà per una cittadinanza più attiva e consapevole.

In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di intervenire al fine di rimuovere le cause del disagio e di mantenere le condizioni di agio favorendo lo sviluppo di una migliore qualità di vita.

Con questo scopo cura:

- a) L'organizzazione e la gestione di attività aggregative, educative, animative, formative e culturali per le varie fasce di età e per la famiglia tutta (a mero titolo di esempio: doposcuola, estate ragazzi, gite, soggiorni, serate a tema, feste, ecc. L'Associazione può somministrare alimenti e bevande solo in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000).
- b) L'organizzazione, la gestione, la promozione e la propaganda di attività ludico sportive.
- c) L'organizzazione e la gestione di percorsi e corsi di formazione specifici: sociale, civile, cristiana, di supporto alla genitorialità, ecc.

- d) La promozione, in proprio e/o tramite terzi, di convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, corsi, anche di formazione professionale, atte a sviluppare le conoscenze in materia educativa, sociale, familiare.
- e) La creazione e la diffusione, in proprio e/o tramite terzi, di supporti didattici, riviste, pubblicazioni, giornali, libri, notiziari redatti in qualunque forma al fine di promuovere la formazione permanente degli educatori, dei genitori e di tutti gli interessati ad agire nell'interesse della promozione sociale.
- f) La creazione, la promozione e la diffusione di una rete di relazioni atte ad accrescere l'apprendimento ed il reperimento e/o la circolazione di notizie, norme, informazioni in genere e ad agevolare la realizzazione di progetti di interesse sociale e di supporto alla famiglia.
- g) La promozione di ricerche di mercato e studi qualificati su tematiche inerenti gli scopi sociali suddetti.
- h) La promozione di iniziative culturali – didattiche, da pubblicizzare negli ambiti più idonei, atte a sviluppare in particolare la sensibilizzazione alle problematiche sociali e della famiglia, e la formazione a qualunque livello.
- i) La promozione della cultura del lavoro – così come intesa dalla Costituzione Italiana – come strumento fondamentale per l'edificazione e lo sviluppo della persona e della società.
- j) L'attivazione di rapporti e sinergie con professionisti, Associazioni ed Enti, Pubblici e Privati, Italiani e di altri Paesi, per promuovere progetti di interesse sociale e/o familiare di valore e di qualità in Italia ed all'Estero.

L'Associazione potrà infine porre in essere quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### **Art. 4 - I SOCI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che condividendo finalità e scopi dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e il regolamento interno, e si impegnano a dedicare parte del loro tempo e/o delle loro disponibilità per il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del regolamento.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge 675/97 e relative modifiche, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci della quota associativa annuale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il mancato pagamento per oltre due anni comporta automaticamente la perdita della qualifica di Socio, senza ulteriori comunicazioni.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Tutti i soci, siano essi fondatori perchè intervenuti alla costituzione dell'associazione, siano essi soci effettivi perchè hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, compresi i membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione su richiesta scritta. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Il socio minorenni è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni.

Per i soci minorenni il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

#### **Art. 6 - DOVERI DEI SOCI**

I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci devono inoltre versare la quota associativa annuale e mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- c) qualora il socio in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- d) qualora il socio svolga attività in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- e) qualora il socio non osservi le disposizioni del presente statuto.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- ℎ L'Assemblea dei Soci;
- ℎ Il Consiglio Direttivo
- ℎ Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **Art. 9 - L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti i soci (fondatori ed effettivi) che siano in regola col versamento della quota associativa. Tali soci hanno tutti i medesimi diritti di votare, di essere eletti e di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, mediante le seguenti modalità:

- Avviso affisso nei locali della sede almeno 10 giorni prima
- Avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essa è comunque convocata almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'Assemblea può essere **ordinaria** o **straordinaria**.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **L'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da non tenersi nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa:

- a) elegge il presidente
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;

- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

### **L'assemblea straordinaria**

Delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

In particolare:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci in regola col pagamento della quota sociale per l'anno in corso e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, e conservato nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

### **Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da 1/3 dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le indicazioni stabilite in sede di assemblea;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

### **Art. 11 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **Art. 12 - I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- quote associative versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione o la cui gestione risulti particolarmente gravosa o onerosa;
- iniziative promozionali;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi salvo accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre:

- Possedere e/o gestire impianti e strutture in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- Stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- Richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività di cui al precedente articolo 2;
- Organizzare iniziative di vario genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- Accettare, in via strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali.

Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto, il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

### **Art. 13 - BILANCIO**

Il bilancio (redatto in forma di rendiconto economico-finanziario) è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del **30 aprile dell'anno successivo** alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette (Legge 383/2000, art. 3, lettera e).

È altresì fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve (TUIR art 148, comma 8). Ogni eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutarie (Legge 383/2000, articolo 3).

### **Art. 14 - MODIFICHE STATUTARIE**

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione in regola col pagamento della quota sociale per l'anno in corso e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

### **Art. 15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

### **Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.